

COMMISSIONE I

AFFARI INTERNI - ORDINAMENTO POLITICO ED AMMINISTRATIVO -
AFFARI DI CULTO - SPETTACOLI - ATTIVITÀ SPORTIVE - STAMPA

CV.

SEDUTA DI VENERDÌ 4 OTTOBRE 1957

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE TOZZI CONDIVI

| INDICE | PAG. | PAG. | |
|---|------------------|---|------------------|
| Comunicazioni del Presidente: | | | |
| PRESIDENTE. | 1057 | | |
| Disegno di legge (Seguito della discussione e rinvio): | | | |
| Costituzione di un Istituto per il credito sportivo, con sede in Roma (Approvato dalla I Commissione permanente del Senato. (3103) | 1058 | | |
| PRESIDENTE. | 1058 | | |
| Disegno di legge (Discussione e approvazione): | | | |
| Adegnamento dell'indennità di servizio speciale spettante ai funzionari di pubblica sicurezza. (3122). | 1058 | | |
| PRESIDENTE. | 1058, 1059, 1060 | | |
| BUBBIO, <i>Relatore</i> | 1058 | | |
| FERRI | 1059 | | |
| GIANQUINTO. | 1060 | | |
| Proposte di legge (Seguito della discussione e rinvio): | | | |
| SPADAZZI ed altri: Soppressione del ruolo degli impiegati di polizia (gruppo C) ed istituzione del personale di segreteria di pubblica sicurezza (gruppo B). (1812) | 1060 | | |
| BERSANI: Soppressione del ruolo degli impiegati di polizia (Gruppo C) ed istituzione del personale di segreteria di pubblica sicurezza (gruppo B) | 1060 | | |
| PRESIDENTE. | 1060 | | |
| | | Proposta di legge (Discussione e rinvio): | |
| | | COLITTO: Modificazione degli articoli 41, 66, e 67 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 25 luglio 1934, n. 1265. (1773) | 1060 |
| | | PRESIDENTE. | 1060 |
| | | RIVA, <i>Relatore</i> | 1061, 1062, 1065 |
| | | FERRI | 1062 |
| | | LUCIFREDI | 1062, 1065 |
| | | ORTONA | 1063, 1065 |
| | | RUSSO | 1064 |
| | | DELCROIX | 1065 |
| | | MAZZA, <i>Alto Commissario aggiunto per l'igiene e la sanità</i> | 1065 |
| | | Votazione segreta: | |
| | | PRESIDENTE. | 1065 |
| | | La seduta comincia alle 9,35. | |
| | | SAMPIETRO UMBERTO, <i>Segretario</i> , legge il processo verbale della seduta precedente. (<i>E approvato</i>). | |
| | | Congedo. | |
| | | PRESIDENTE. Comunico che è in congedo il deputato Lombardi Ruggero. | |

**Seguito della discussione del disegno di legge:
Costituzione di un Istituto per il credito sportivo, con sede in Roma. (Approvato della I Commissione permanente del Senato). (3103).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Costituzione di un Istituto per il credito sportivo, con sede in Roma ».

Comunico che la IV Commissione finanze e tesoro, investita dell'esame del disegno di legge per il parere alla nostra Commissione, ha chiesto alla Presidenza della Camera che il provvedimento le sia assegnato, in sede legislativa, per competenza primaria o, in via subordinata, venga esaminato a Commissioni riunite.

Se non vi sono obiezioni rimane, pertanto, stabilito che il seguito della discussione del disegno di legge resta sospeso, in attesa della decisione della Presidenza della Camera.

(Così rimane stabilito).

Discussione del disegno di legge: Adeguamento dell'indennità di servizio speciale spettante ai funzionari di pubblica sicurezza. (3122).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge. « Adeguamento dell'indennità di servizio speciale spettante ai funzionari di pubblica sicurezza ».

Comunico che la IV Commissione ha espresso parere favorevole all'approvazione del provvedimento.

L'onorevole Bubbio ha facoltà di svolgere la relazione.

BUBBIO, *Relatore*. Ai funzionari di pubblica sicurezza è riconosciuto un particolare trattamento di indennità di servizio speciale, in base all'articolo 187 del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive variazioni. Tale indennità è stata ultimamente aumentata con il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 409, adeguando il trattamento economico complessivo dei funzionari di pubblica sicurezza a quello degli ufficiali dell'arma dei carabinieri e degli ufficiali del corpo delle guardie di pubblica sicurezza. L'indennità di servizio speciale è stata, pertanto, aumentata in misura corrispondente alla differenza esistente fra il trattamento economico degli uni e degli altri, con conseguente adozione dello speciale aumento stabilito per gli ufficiali ammogliati.

Senonché, il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, concernente il conglobamento totale del trattamento eco-

nomico del personale statale, nell'aumentare l'indennità militare agli ufficiali dei carabinieri ed a quelli del corpo delle guardie di pubblica sicurezza, non ha provveduto al corrispondente aumento nel confronto dei predetti funzionari, creando nuovamente una sperequazione. Non solo, ma l'articolo 13 di questo decreto, con lo stabilire la riduzione di tutte le indennità speciali, per un importo pari alla indennità dei funzionari, ha aggravato ulteriormente la situazione dei funzionari di pubblica sicurezza che, allo stato attuale, non hanno, così, più diritto alla indennità. È evidente, pertanto, che è venuto meno nei loro confronti il principio della parità di trattamento economico fra essi e gli altri ufficiali prima menzionati e che, inoltre, è stato misconosciuto il punto 14° dell'articolo 2 della legge delega 20 dicembre 1954, n. 1181, che prevede il mantenimento di quelle particolari indennità che siano giustificate da prestazioni e funzioni di carattere speciale, così come è, senza dubbio alcuno, il caso dei funzionari di pubblica sicurezza.

A seguito dell'applicazione del citato decreto presidenziale le indennità di servizio speciale, per i funzionari di pubblica sicurezza, sono di gran lunga inferiori rispetto a quelle riconosciute agli ufficiali dei carabinieri e di polizia. Ecco, dunque, perché si è ritenuto necessario provvedere al riadeguamento della indennità di servizio a favore dei funzionari in questione con il presente disegno di legge che, essendo incardinato sul principio della parità di trattamento di cui si è detto, eleva l'attuale misura delle indennità di servizio speciale di una somma equivalente all'ammontare della differenza che si è venuta a determinare dal 1° luglio 1956 fra le due categorie.

È da notare che, ai fini della parificazione, è stato tenuto conto dei compensi per lavoro straordinario che i funzionari di pubblica sicurezza possono percepire a differenza degli ufficiali, e della maggiorazione dell'importo orario di tali compensi per effetto dell'aumento dello stipendio a datare dal 1° luglio 1956. La decorrenza dell'aumento della indennità speciale viene, infatti, fissata dal 1° luglio 1956, perché da tale data hanno effetto i miglioramenti economici previsti per gli ufficiali, in base al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19.

Inoltre, con il disegno di legge al nostro esame è stato stabilito che l'indennità, spettante ai funzionari ammogliati, sia corrisposta anche a quelli vedovi o celibi, purché con figli a carico. Questa agevolazione, in effetti,

LEGISLATURA II — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 4 OTTOBRE 1957

è già attuata ed è giusto, perciò, che sia formalmente riconosciuta.

Particolari norme riguardano, poi, i limiti di pensionabilità.

L'importo della indennità di servizio speciale, secondo l'articolo 1 del disegno di legge in esame, rimane, pertanto, stabilito nelle seguenti cifre:

| | Celibi | Ammogliati |
|--|------------|------------|
| Ispettori generali capi | L. 240.000 | 360.000 |
| Questori | » 230.000 | 350.000 |
| Vice questori | » 220.000 | 340.000 |
| Commissari capi | » 210.000 | 325.000 |
| Commissari | » 195.000 | 310.000 |
| Commissari aggiunti | » 160.000 | 285.000 |
| Vice commissari e vice commissari in prova | » 125.000 | 250.000 |

La spesa è preventivata in lire 228 milioni annue. Per il decorso esercizio 1956-57, si farà fronte alla spesa con una somma di lire 188 milioni da prelevare dalle disponibilità nette recate dal provvedimento legislativo di variazioni del bilancio per l'esercizio stesso, e con lire 40 milioni da porre a carico dello stanziamento del capitolo 57 del bilancio 1956-57 del Ministero dell'interno; alla spesa per l'esercizio 1957-58 si provvederà, invece, a carico dello stanziamento del capitolo 498 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio stesso.

Come relatore, mi dichiaro favorevole all'accoglimento del disegno di legge, e ciò, sia in omaggio al principio della parità di trattamento fra funzionari di pubblica sicurezza, ufficiali dei carabinieri e ufficiali del corpo delle guardie di pubblica sicurezza, sia in considerazione della specialità e della gravosità delle mansioni demandate appunto ai funzionari che ci interessano.

Le argomentazioni espone dalla relazione che accompagna il provvedimento sono effettivamente fondate e sono ben note agli onorevoli colleghi della Commissione. Esse si basano sulla importanza e delicatezza dei compiti, sulla responsabilità e sui rischi sempre presenti, sulla gravosità dei servizi e sugli impegni che gli stessi comportano. Sono anche da considerare le accresciute necessità della popolazione, la intensità dei rapporti sociali, la evoluzione stessa della criminalità, le perturbazioni violente e di massa dell'ordine pubblico, tutti fattori che determinano una sempre maggiore e sfibrante attività. Inoltre, occorre tener presente che per i funzionari di pubblica sicurezza il servizio, diversamente da

quanto avviene per i funzionari di altro ordine, non è mai limitato ad ore fisse, e che, per essi, non sempre possono essere assicurati i normali periodi di riposo settimanale ed annuale, come la Costituzione imporrebbe. Il logorio fisico e mentale è, dunque, continuo, con conseguenze spesso deleterie. Lo dimostra sufficientemente il fatto che nel periodo 1949-1955 sono stati collocati in aspettativa per comprovati motivi di salute ben 250 funzionari. Anche se molti di essi hanno, poi, continuato a prestare servizio per necessità economiche, nonostante le infermità contratte. Nello stesso periodo 19 funzionari sono caduti in servizio e 220 hanno subito ferite, lesioni, infermità.

Come si vede, la vita del funzionario di pubblica sicurezza è esposta a continui rischi, in misura più grave di quella dei militari; essi infatti, per legge, sono considerati permanentemente in servizio e, per le esigenze del servizio medesimo, sono assoggettati a speciali limitazioni. Ad esempio, non possono normalmente prestare servizio nei luoghi di origine, né servire a lungo nella stessa sede, con evidente grave disagio morale ed economico per il fatto di dover soggiornare per dei mesi, e magari per anni, lontano dalla propria famiglia. Inoltre, occorre considerare la frequenza dei trasferimenti (2450 in sei anni), la grave lentezza della carriera ed il fatto che essi possono essere collocati a riposo con limiti più brevi che non gli altri impiegati.

Per tutte le considerazioni fatte ed espone, confido che la Commissione voglia approvare il disegno di legge in esame senza apportarvi alcuna modificazione.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

FERRI. Dichiaro che il gruppo socialista voterà a favore del disegno di legge in esame, perché riconosce che la gravosità ed i particolari rischi concernenti il servizio delle forze di pubblica sicurezza giustificano pienamente la rivalutazione e l'adeguamento dell'indennità di servizio speciale. Ciò a dimostrare che la nostra parte, come è stato dichiarato anche in recenti, burrascosi dibattiti, in riferimento a tragici avvenimenti, distingue sempre le benemeritenze del complesso dei servizi del corpo di pubblica sicurezza da quelle che possono essere le iniziative dei singoli, sulle quali, in determinate circostanze, noi abbiamo levato le nostre proteste ed i nostri giudizi negativi. Però, se questo lo abbiamo dichiarato anche nel dibattito sul bilancio del Ministero dell'interno e lo ripetiamo oggi, precisiamo, anche, che il disegno di legge è giusto e logico,

LEGISLATURA II — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 4 OTTOBRE 1957

e rispondente alle esigenze del personale di pubblica sicurezza.

GIANQUINTO. Anche noi, del gruppo comunista, voteremo a favore del disegno di legge.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame degli articoli che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione.

ART. 1.

L'indennità di servizio speciale prevista dall'articolo 187 del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni, a favore dei funzionari di pubblica sicurezza, è stabilita, con decorrenza del 1° luglio 1956, nelle seguenti misure lorde annue:

| | Celibi | Ammogliati |
|--|------------|------------|
| Ispettori generali capi | L. 240.000 | 360.000 |
| Questori | » 230.000 | 350.000 |
| Vice questori | » 220.000 | 340.000 |
| Commissari capi | » 210.000 | 325.000 |
| Commissari | » 195.000 | 310.000 |
| Commissari aggiunti | » 160.000 | 285.000 |
| Vice commissari e vice commissari in prova | » 125.000 | 250.000 |

Le misure dell'indennità previste dal precedente comma per i funzionari di pubblica sicurezza ammogliati sono dovute anche al personale vedovo o celibe con figli legittimi o legittimati o figliastri, minori o inabili al lavoro ed a carico, ovvero con figli naturali legalmente riconosciuti, adottivi o affiliati, minori o inabili al lavoro ed a carico.

L'indennità suddetta è computabile agli effetti della pensione, limitatamente alle misure fissate, per i singoli gradi, dall'articolo 187 del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e dall'articolo 4 del decreto legislativo 5 gennaio 1948, n. 16, salvi gli aumenti portati dal decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1952, n. 767; non è, invece, computabile agli effetti stessi per i vice commissari in prova.

(E approvato).

ART. 2.

Alla copertura dell'onere derivante dall'attuazione della presente legge, previsto in lire 228.000.000 annue, si farà fronte nell'esercizio 1956-57 per lire 188.000.000 con una corrispondente aliquota delle disponibilità nette recate dal provvedimento legislativo

di variazioni del bilancio per l'esercizio stesso e, per lire 40.000.000 a carico dello stanziamento del capitolo n. 57 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per il medesimo esercizio 1956-57.

All'onere relativo all'esercizio 1957-58 si provvederà a carico dello stanziamento del capitolo n. 498 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio stesso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

(E approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in fine di seduta.

Seguito della discussione delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Spadazzi ed altri: Soppressione del ruolo degli impiegati di polizia (gruppo C) ed istituzione del personale di segreteria di pubblica sicurezza. (gruppo B). (1812); del deputato Bersani: Soppressione del ruolo degli impiegati di polizia (gruppo C) ed istituzione del personale di segreteria di pubblica sicurezza (gruppo B). (1967).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Spadazzi ed altri: « Soppressione del ruolo degli impiegati di polizia (gruppo C) ed istituzione del personale di segreteria di pubblica sicurezza (gruppo B) »; e della proposta di legge d'iniziativa del deputato Bersani. « Soppressione del ruolo degli impiegati di polizia (gruppo C) ed istituzione del personale di segreteria di pubblica sicurezza (gruppo B). »

Il Presidente della IV Commissione finanze e tesoro, investita dell'esame delle due proposte di legge per il parere, alla nostra Commissione, ha chiesto una proroga dei termini.

Se non vi sono obiezioni, così può rimanere stabilito.

(Così rimane stabilito)

Discussione della proposta di legge d'iniziativa del deputato Colitto: Modificazione degli articoli 41, 66 e 67 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio-decreto 27 luglio 1934, n. 1265. (1773).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa del deputato Colitto: « Modificazione

degli articoli 41, 66 e 67 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 ».

Il relatore, onorevole Riva, ha facoltà di riferire.

RIVA, *Relatore*. Il servizio sanitario nei comuni è oggetto, in questi tempi, di varie e contrastanti discussioni. Quale soluzione è da considerarsi la migliore? Il servizio statale? Il potenziamento della condotta residenziale, o la soppressione della medesima, così come sta avvenendo attualmente? L'assicurazione generale di tutta la popolazione, secondo l'esperimento in corso in Inghilterra? Contrastanti e discussioni si sono susseguite soprattutto in questi giorni, a seguito del congresso dei medici condotti, che ha avuto luogo recentemente a Napoli, e durante il quale i partecipanti si sono interessati di una loro eventuale stabilizzazione.

Le discussioni, comunque, continueranno ancora e sempre più vive, per lo meno fino a quando non si riuscirà ad avere il Ministero della sanità. Nel frattempo, e senza voler anticipare soluzioni di sorta, sembra quanto mai opportuno adeguare le norme vigenti alla realtà ed alle necessità odierne, sia per quanto concerne i problemi tecnico-scientifici scaturiti dalle moderne scoperte, sia per quanto riguarda il trattamento economico, fattore indubbiamente legato al buon andamento di un così delicato servizio, quale è quello dei medici condotti e degli ufficiali sanitari.

In base agli articoli 41 e 67 del testo unico delle leggi sanitarie, emanato nel 1936, gli stipendi minimi per i medici condotti e per gli ufficiali sanitari vengono fissati dalla Giunta provinciale di ciascuna provincia, tenuti presenti, naturalmente, determinati criteri di ambiente, di disagio, di popolazione, che sono espressamente previsti dalla legge stessa. Gli stipendi minimi, di conseguenza, non sono eguali fra le varie condotte, ma variano a seconda dei luoghi e la Giunta provinciale amministrativa si viene a sostituire, in tal modo, all'Amministrazione comunale.

La proposta di legge che viene sottoposta oggi all'esame della Commissione conferma quanto disposto dall'articolo 41 del testo unico delle leggi sanitarie circa gli stipendi minimi degli ufficiali sanitari, ma aggiunge che detti stipendi minimi non possono essere inferiori a quelli degli impiegati dello Stato di gruppo A, grado IX. Con questa norma il proponente vuole assicurare agli ufficiali sanitari uno stipendio adeguato, in considerazione anche del fatto che, fino ad oggi, i comuni ed i consorzi hanno solo la facoltà e non l'obbligo, di

concedere ai propri dipendenti gli stipendi previsti, per legge, agli impiegati dello Stato. Al riguardo, occorre tener presente che le Giunte provinciali amministrative, nel determinare gli stipendi minimi, hanno sempre considerato come assimilati ai funzionari dello Stato di grado IX gli ufficiali sanitari, i medici ed i veterinari visto, appunto, il titolo di studio richiesto e l'importanza del servizio stesso, ma anche perché questi professionisti non godono di uno sviluppo di carriera.

L'articolo 2 riproduce l'articolo 66 del testo unico, stabilendo, però, con comma aggiuntivo, l'obbligo per le amministrazioni di estendere, al personale sanitario dipendente, i miglioramenti economici che eventualmente siano concessi agli altri dipendenti. Rimane sempre salva la facoltà, per dette amministrazioni, di concedere o meno al proprio personale di ruolo eventuali aumenti, ma, quando ciò avvenga, questi aumenti debbono essere automaticamente concessi anche ai sanitari. Un tale concetto, del resto, si trova anche nello spirito del primo comma del citato articolo 66. Il comma aggiuntivo precisa che, dette concessioni, possono essere stabilite secondo la procedura di cui al primo comma, vale a dire modificando o integrando il regolamento.

L'articolo 3 estende, infine, ai medici condotti, ai veterinari ed alle ostetriche le disposizioni contenute nell'articolo 1 riguardanti gli ufficiali sanitari, cioè stipendi minimi e posizione giuridica del gruppo A, grado IX, per i medici e veterinari, in quanto laureati, e stipendi minimi e personalità giuridica del gruppo C, grado XII, per le ostetriche che sono invece prive di laurea. Inoltre, viene riconosciuto, agli effetti economici e di carriera, il servizio prestato presso altri enti locali, cosa questa sin'ora non prevista, ma una norma del genere sembra veramente giusta e logica.

Ritengo opportuno precisare che l'aggravio finanziario a carico dei comuni, è molto più apparente che reale. Difatti, ben 60 province hanno già adottato deliberazioni conformi alla portata del presente progetto di legge, per cui, in effetti, non rimane, praticamente, che da legalizzare *de iure* ciò che già avviene *de facto*.

Si dice che il medico condotto abbia altri proventi oltre lo stipendio quelli che gli derivano dalla condotta libera, però questo fattore deve essere tenuto presente nella fissazione degli stipendi minimi.

Per concludere, faccio voti perché la proposta di legge venga approvata dalla nostra Commissione. Questo progetto deve essere

considerato come lo strumento indispensabile per la perequazione dei compensi dei laureati, che prestano servizio nei comuni, alle retribuzioni corrispondenti dei dipendenti statali, cioè a quelli del grado IX, gruppo A e grado XII, gruppo C.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

FERRI. Debbo dichiarare che nutro numerose e gravi perplessità sulla proposta di legge sottoposta al nostro esame. Anzitutto sento il dovere di esprimere la mia contrarietà verso un provvedimento che viene, ancora una volta, a limitare la ormai limitatissima e circoscritta autonomia delle amministrazioni locali. In materia, esistono già delle norme di legge che demandano alle Giunte provinciali amministrative, anziché ai comuni, la fissazione dei minimi di stipendio per i sanitari; non vedo, perciò, la ragione per cui si debba stabilire, con disposizione di legge, ed in maniera uniforme per tutto il territorio nazionale, quello che deve essere il minimo trattamento economico del sanitario condotto.

Non credo, poi, che l'aggravio per le finanze comunali sia minimo, anche se di fatto 60 provincie hanno adottato i minimi di stipendio nei limiti previsti dal provvedimento in esame, perché rimane da estendere detti minimi proprio alle provincie più disagiate, dove l'onere verrà a pesare veramente in misura notevole. Si cadrebbe, allora, in contraddizione con quanto si sente dire e sostenere dalle varie correnti politiche della Camera in merito alla situazione economica dei comuni. Mentre, infatti, si è chiesta recentemente l'abolizione del dazio sul vino e si sono raccomandate rigide economie alle amministrazioni comunali, si vuole continuare, per altra parte e con diverse leggi, ad imporre, oneri assolutamente inadeguati alle possibilità amministrative periferiche.

Queste mie osservazioni, che ritengo essere di rilievo divengono, tuttavia, secondarie e superate nei confronti di un'altra considerazione assai più grave. Il servizio sanitario, così come attualmente è organizzato dalle vigenti disposizioni sulle condotte mediche, non risponde più alla situazione odierna. Le condotte mediche impongono oneri rilevantissimi ai comuni, oneri un tempo pienamente giustificati, ma non più giustificati oggi perché, ormai, la condotta medica è superata completamente da contingenti situazioni di fatto del tutto diverse da quelle del passato. Parlare, oggi, di medici condotti che non hanno sviluppo di carriera ed ai quali, pertanto, si deve assicurare un trattamento

economico adeguato, non mi sembra un argomento logico. Oggi, in gran parte delle condotte comunali gli aventi diritto all'assistenza gratuita, non coperti da altre forme di assistenza, sono una esigua minoranza. Da indagini svolte in materia, risulta che, nel corso di un intero anno, i medici condotti visitano solo pochissime famiglie senza essere remunerati direttamente; la stessa cosa dicasi per le ostetriche che limitano, ormai, a qualche sporadico caso i loro interventi gratuiti. D'altro lato, non pochi sono i sindaci che affermano come nei bilanci comunali la voce « condotta medica » venga ad incidere assai più di quanto non sarebbe la spesa, per il ricovero in lussuose cliniche private, degli aventi diritto all'assistenza gratuita direttamente da parte del comune.

Il problema è, perciò, di più vasta portata. Noi ci rendiamo conto delle giuste esigenze della categoria, però, non dobbiamo tuttavia disconoscere che oggi lo stipendio del sanitario condotto si identifica piuttosto con una indennità di residenza, che non con il corrispettivo per effettive prestazioni sanitarie. Si tratta, quindi, di un problema da esaminare con ponderazione e con tutta l'attenzione possibile. Io non vedo alcuna giustificazione per alterare le vigenti disposizioni e per dare legislativamente, un carattere di stabilità e di garanzia alla categoria dei medici condotti. La situazione dovrà essere, senz'altro, riveduto, ma non oggi, discutendo la proposta di legge che stiamo esaminando.

Chiederei, quindi, di non arrivare ad un voto, perché in tal caso il nostro gruppo non potrebbe esprimerlo in senso favorevole; si accantoni, piuttosto, il problema in attesa che gli organi competenti riesaminino tutta la materia e predispongano provvedimenti sostanziali ed organici da sottoporre all'approvazione del Parlamento.

LUCIFREDI. Ritengo che il relatore abbia fatto molto bene ad aprire la sua relazione prospettando i problemi di carattere generale che investono, con particolare rilievo, il settore di cui ci stiamo occupando. Sono, però, anch'io d'accordo con quanto ha accennato il deputato Ferri cioè, che il sistema delle condotte mediche debba ritenersi ormai superato: esso è sorto cinquant'anni fa ed è stato quanto mai utile; oggi, invece, non ha più alcuna ragione di essere. Personalmente ritengo che si possa veramente star tranquilli per l'assistenza sanitaria, che non verrebbe a mancare ad alcuno, anche se non esistessero affatto i medici condotti, ed anche se il comune dovesse liberamente contrattare con medici,

liberi professionisti del luogo, per le prestazioni a favore di coloro cui spetta il diritto all'assistenza gratuita. Dato l'estendersi delle forme di assistenza mutualistica, i pochi casi ancora esistenti di assistenza medica gratuita non giustificano i gravi oneri a carico di piccoli comuni, che sono determinati dagli stipendi a carattere fisso dei medici condotti, aggravati che assorbono una parte non trascurabile delle disponibilità del bilancio comunale. Mi risulta che in molti comuni passano addirittura degli anni senza che la ostetrica, ad esempio, venga chiamata, poiché tutte le partorienti si recano alla maternità; ma, intanto, i comuni continuano a pagare lo stipendio. Anche senza parlare di questi casi estremi, certamente, in moltissime località l'esistenza di un medico condotto, o di una ostetrica condotta, oggi non trova più giustificazione.

Pertanto, non ora, in questo scorcio di legislatura, ma in un prossimo futuro, auspice il desiderato Ministero dell'igiene e della sanità pubblica, questa materia dovrà essere riveduta veramente a fondo. Mi sono battuto, sempre, in ogni circostanza, a difesa dell'autonomia comunale e dei bisogni dei nostri comuni, ed anch'io riconosco che, un po' troppo spesso, sono stati accollati ad essi nuovi oneri senza preoccuparsi minimamente di come avrebbero potuto farvi fronte. Se, oggi, dovessimo approvare la proposta di legge Colitto, non faremmo che aggiungere un altro anello a quella catena, in netto contrasto con le continue richieste, da parte degli amministratori, di giusti provvedimenti intesi a risanare la finanza locale.

Vorrei, proprio, che si adottasse, una buona volta, il principio di non porre mai più oneri a carico degli enti locali se, nello stesso tempo, non viene precisata la fonte alla quale gli stessi enti possono attingere per trovare l'equivalente per la copertura della nuova spesa. Non è giusto dire, ogni volta, che l'onere è lieve e, quindi, di facile sopportazione, perché le gocce piano piano formano il mare e tanti piccoli oneri messi insieme conducono ben presto le amministrazioni locali al fallimento.

Queste sono le ragioni che debbono indurre a meditare prima di arrivare a decidere con un voto. Mi rendo perfettamente conto delle legittime aspirazioni degli appartenenti alla classe sanitaria che prestano la loro opera alle dipendenze dei comuni ma, dal momento che, come ha detto il relatore, nella maggior parte delle provincie tali situazioni sono state già definite, o in un modo o in un altro, in ma-

niera soddisfacente e senza dar luogo ad inconvenienti, penso che sarebbe molto grave volere introdurre, per legge, dei vincoli generali per tutti i comuni, vincoli che non farebbero che limitare vieppiù l'autonomia degli stessi.

Per quanti motivi sarei del parere di rinviare puramente e semplicemente l'esame della proposta di legge.

ORTONA. Mi si dice che l'onorevole collega relatore avrebbe, in una certa sede, parlato in particolare di me come del... nemico di questa proposta di legge. Dopo gli interventi che si sono avuti finirà col risultare, invece, che ne sarò l'unico difensore. Non soltanto, ma, paradossalmente, credo di poter dire che i primi avversari della proposta sono stati il presentatore e il relatore. E mi spiego.

La proposta Colitto, così come ci è stata sottoposta, risente di un difetto inerente alla sua origine, origine, come è noto, sindacale, dato che parte dall'ordine professionale. Ed essa è giunta in sede parlamentare senza che il suo pur giusto scopo fosse reso « possibile », cioè armonizzato con la situazione generale esistente. Dicevo ieri al collega onorevole Riva che, così com'è, la proposta di legge era « impossibile », destinata a non raggiungere il suo scopo; e gli inizi di questa discussione me lo confermano.

Quale sia la situazione attuale, è già stato detto: in ogni provincia la Giunta provinciale amministrativa fissa le retribuzioni dei sanitari condotti. Ma non è esatto, quanto esposto dal relatore, e cioè che già 60 provincie abbiano fissato dei minimi corrispondenti all'attuale proposta di legge; in realtà, in dette provincie, salvo una o due, gli stipendi massimi corrispondono al minimo previsto dalla presente proposta, in quanto i massimi corrispondono appunto al grado IX. Mi riferisco, soltanto, alla situazione dei medici e veterinari condotti, in quanto analoga è quella delle ostetriche mentre per gli ufficiali sanitari il problema si pone prevalentemente per i grandi comuni ed è quindi meno acuto.

Se si approvasse la proposta Colitto e non si volesse aumentare la sperequazione in atto già grave tra le condotte, per così dire, buone e quelle disagiate, per queste ultime si dovrebbe prevedere un aumento, rispetto al minimo del grado IX.

La proposta di legge intende provvedere ad una migliore sistemazione dei medici condotti tenendo particolarmente presente la situazione di quelli che vivono nelle condotte più disa-

giate. E non si può non essere d'accordo, tanto più che questo corrisponde evidentemente all'interesse delle popolazioni che giustamente desiderano avere una adeguata assistenza.

Ma questa proposta arriva a raggiungere lo scopo? Non vi arriva, senza una modificazione di fondo.

Mi riferisco alla mia provincia ed a una provincia vicina, di cui ho diretta esperienza.

Cosa è avvenuto in provincia di Vercelli e in provincia di Alessandria, quando, questa primavera, le Giunte provinciali amministrative hanno fissato le nuove tabelle per i sanitari? C'è stata la sollevazione degli amministratori comunali, tanto dei comuni più poveri, perché il costo dell'assistenza per quelle popolazioni si aggravava (vi sono dei Comuni che, una volta pagati gli stipendi, non sanno più che cosa fare), quanto di quelli dei comuni più agiati, perché, ivi, dato il maggior benessere delle popolazioni si è avuta la quasi totale sparizione dell'elenco dei poveri. Abbiamo avuto ricorsi da parte di decine di comuni, di ogni parte politica, abbiamo avuto minacce e dimissioni.

La ragione di fondo la conosciamo tutti, risiede nel fatto che l'attuale ordinamento sanitario non è adeguato alla situazione odierna. Ma la modifica proposta, così com'è stata formulata, è altrettanto assurda quanto lo è l'ordinamento sanitario e provocherebbe soltanto l'opposizione generale degli amministratori, senza alcun vantaggio per gli stessi sanitari interessati. C'è, poi, un altro aspetto e, cioè, che proprio le popolazioni più povere sarebbero quelle che dovrebbero pagare di più l'assistenza, arrivando, in taluni casi, a situazioni davvero insostenibili.

La proposta di legge, invece di giovare alle condotte mediche e all'assistenza, avrebbe come risultato principale quello di rafforzare la tendenza verso l'abolizione delle condotte stesse che, come sapete, è permessa dalla legge sotto determinate condizioni. Conosco, personalmente, l'esistenza di questa tendenza, perché più volte mi è capitato di dover intervenire al riguardo, usando di quel poco prestigio che posso avere, per contrastarla.

La proposta di legge, così come è formulata, non sarebbe dunque di utilità alcuna, né per i medici, né per le popolazioni.

D'altra parte, l'esigenza di una migliore sistemazione senza dubbio esiste e la conclusione non può quindi essere che una. Completare la proposta di legge con un articolo che stabilisca che una quota parte delle spese di assistenza a carico dello Stato.

Non è, questa, una proposta di comodo o dilatoria; è, anzi, l'unica che può rendere possibile, al più presto, la soluzione del problema tanto più che esistono al riguardo precisi orientamenti da parte sia del governo che dell'opposizione.

Ed ora un'ultima osservazione, riferentesi ad altro argomento. Visto che si sta trattando questa materia, mi domando se non sarebbe anche il caso di prendere in considerazione l'articolo 33 del testo unico delle leggi sanitarie, il quale considera eccezionale quello che è invece, ormai, il caso normale per i piccoli comuni, cioè l'abbinamento delle funzioni di medico condotto e di ufficiale sanitario.

Per concludere, penso che la proposta di rinvio, fatta dall'onorevole Lucifredi, dovrebbe essere accolta, ma qualificata con l'impegno di riesaminare subito la materia con la Commissione finanza e tesoro; introdurre un articolo aggiuntivo che ponga a carico dello Stato gli oneri derivanti ai comuni dall'applicazione della legge.

RUSSO. È indubbio che la situazione delle condotte mediche, dal tempo della loro istituzione ad oggi, è profondamente mutata, ed è altrettanto indubbio che il problema di dette condotte debba essere considerato in tutti i suoi aspetti. A mio avviso, occorre tenere presenti due punti principali: la garanzia, in ogni comune, della presenza del medico e dell'ostetrica; esigenza fondamentale che deve essere mantenuta anche oggi; l'aggiornamento della posizione del medico condotto, soprattutto dei piccoli centri. Tuttavia, questo secondo aspetto del problema non può essere risolto con aggravio per la situazione della finanza locale. Anzi, a tale proposito, debbo dire che sarebbe bene applicare il principio dell'articolo 81 della Costituzione anche agli enti locali. Non si può continuare a stabilire, con una serie di norme di legge, nuovi oneri a carico degli stessi, senza prevedere, contemporaneamente, in quale modo possano farvi fronte. È chiaro, pertanto, come il problema specifico, oggetto della proposta di legge, e quello della finanza locale, non possono essere considerati disgiuntamente, ma l'uno va coordinato all'altro.

D'altro lato, se noi ammettessimo il principio previsto dalla proposta di legge che esaminiamo, anche altre categorie di professionisti laureati, avrebbero diritto di avanzare analoghe richieste, come gli ingegneri dell'amministrazione provinciale, i capi degli Uffici tecnici ecc. di modo che il principio unitario dell'amministrazione degli Enti locali

— comuni, province ecc. — verrebbe ad essere scosso creando una situazione di confusione e di caos.

Concludendo, appoggio la proposta di rinvio dell'onorevole Lucifredi e vorrei, d'accordo con lui, invitare l'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica, a porre immediatamente allo studio il problema delle condotte mediche e dei loro rapporti di collegamento con gli organismi mutualistici, tenendo in particolare considerazione la disagiata situazione dei medici condotti senza, per altro, che l'appagamento delle loro esigenze debba rappresentare un onere per le finanze locali.

D'altro lato mettere a carico dello Stato una parte dell'onere è un sistema un po' troppo semplicistico. A me sembra che, ad un certo momento, dovrebbe essere possibile giungere ad un nuovo e più vasto ordinamento di tutta la materia, naturalmente di portata assai maggiore di quella della proposta di legge in esame. Credo, però, che l'Alto Commissariato abbia già svolto ampi studi su tutta questa materia e che fra non molto riesca a completare il suo lavoro.

DELCROIX. Non sono d'accordo sul principio di accollare allo Stato le maggiori spese.

Il problema è molto grave: si parla sempre di autonomie locali e poi si tenta ad ogni piè sospinto di accollare allo Stato nuove spese relative agli enti locali, dimenticando che, chi paga, finisce col diventare padrone e, quindi, l'autonomia si allontana sempre più. Secondo me, bisogna risolvere il problema delle finanze locali dando nuovi proventi ai comuni e non accollando le maggiori spese allo Stato.

LUCIFREDI. Come proponente del rinvio mi permetto di insistere, se la Commissione delibererà in conformità della mia richiesta, perché si addivenga ad un rinvio puro e semplice della discussione, nel senso di demandare all'Alto Commissario l'incarico di fare più ampie indagini tenendo conto di tutti i punti di vista illustrati dai vari onorevoli colleghi, ma senza che la Commissione l'impegno per una soluzione piuttosto che per un'altra.

RIVA, *Relatore*. Di fronte ad una formale richiesta di rinvio il relatore non si oppone e si associa alle proposte Lucifredi per un rinvio puro e semplice con invito all'Alto Commissario di studiare completamente il problema, la cui soluzione è fortemente attesa dalla intera classe medica ed in particolare dai medici condotti i quali, di fronte alla nuova situazione creata dai rapporti mutua-

listici, arrivano a pensare che l'esistenza della condotta medica possa essere messa in forse. Di fronte a questa situazione, una soluzione radicale del problema li conforterebbe nell'espletamento della loro quotidiana missione col sancire l'insostituibilità del medico condotto, la cui importanza non deriva tanto dalle possibilità di assistenza ai mutuatati quanto dalla obbligatorietà della residenza che garantisce alla popolazione del comune l'assistenza medica da parte di un funzionario del comune stesso.

Aderisco, quindi, alla proposta di rinvio puro e semplice affidando all'Alto Commissario lo studio approfondito del problema.

ORTONA. D'accordo sul rinvio; però non vorrei che un rinvio puro e semplice equivallesse ad un insabbiamento della proposta di legge. Decidendo il rinvio si dovrebbe votare una raccomandazione all'Alto Commissario di riportare in discussione la questione al più presto. In questo scorcio di legislatura non si può ragionevolmente pensare che il complesso dei problemi nascenti intorno all'ordinamento sanitario vengano risolti. È necessario, quindi, che si stralci e si anticipi questo provvedimento onde ovviare tempestivamente a particolari situazioni di disagio.

MAZZA, *Alto Commissario aggiunto per l'igiene e la sanità pubblica*. Sono d'accordo per un rinvio puro e semplice della presente proposta di legge ed ho grato comunicare che il Governo ha in fase di studio molto avanzata la nuova regolamentazione delle condotte sanitarie.

PRESIDENTE. Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge esaminato nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico i risultati della votazione segreta del disegno di legge:

« Adeguamento dell'indennità di servizio speciale spettante ai funzionari di pubblica sicurezza » (3122):

| | |
|----------------------------|----|
| Presenti e votanti | 40 |
| Maggioranza | 21 |
| Voti favorevoli | 39 |
| Voti contrari | 1 |

(La Commissione approva).

LEGISLATURA II — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 4 OTTOBRE 1957

Hanno preso parte alla votazione:

Agrimi, Almirante, Angelucci Mario, Antoniozzi, Bartesaghi, Berry, Borellini Gna, Bozzi, Bubbio, Calandrone Giacomo, Capacchione, Cappugi, Caprara, Conci Elisabetta, Corona Achille, Cotellessa, Delcroix, Elkan, Farini, Ferri, Gaspari, Gianquinto, Giraudo, Gullo, Jacometti, Jannelli, Lucifredi, Luzzatto, Ortona, Pelosi, Pertini, Riva, Russo,

Sampietro Umberto, Schiavetti, Tarozzi, Tozzi Condivi, Turchi, Valandro Gighola e Viviani Luciana.

La seduta termina alle 10,40.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI